

LAVOROdi **BARBARA GARBELLI****Sospensione dell'attività imprenditoriale anche per le microimprese**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 24.01.2023, n. 162, ha precisato le condizioni per cui è possibile applicare la sospensione dell'attività imprenditoriale anche alle microimprese.

La microimpresa che occupa **un lavoratore in nero** può incorrere nella sospensione dell'attività imprenditoriale: questo è ciò che emerge dalla nota 162/2023 pubblicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso 24.01.2023, in risposta a un dubbio interpretativo avanzato dal personale ispettivo in relazione ai contenuti dell'art.14, D.Lgs. 81/2008.

I contenuti della nota richiamata hanno chiarito un ulteriore aspetto applicativo del provvedimento, recentemente modificato dalla L. 215/2021 di conversione del D.L.146/2021: in tale contesto il Legislatore, abbassando la soglia percentuale di lavoro nero che comporta la sospensione imprenditoriale (dal 20% al **10% del personale** occupato), ha precisato che tale sanzione non è applicabile all'imprenditore che occupa in nero **l'unico lavoratore**, derogando di fatto alle disposizioni generali.

Tuttavia, al di fuori di questo contesto, la nuova versione dell'art.14, D.Lgs. 81/2008 ha introdotto ulteriori inadempimenti che comportano la **sospensione dell'attività** imprenditoriale, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo): mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), mancata istituzione del **servizio di prevenzione e protezione**. Ed è proprio in questo contesto che si collocano i contenuti della nota dell'INL 162/2023: scatta la sospensione dell'attività quando la microimpresa, oltre a occupare un unico lavoratore senza averlo regolarmente comunicato agli organi preposti, non è in possesso del documento di valutazione dei rischi o del servizio di prevenzione e protezione.

Pertanto, l'occupazione in nero dell'unico lavoratore è solo un aspetto di una condizione di potenziale insicurezza ben più ampia; questo implica che la sospensione potrebbe scattare nel momento in cui il datore di lavoro è inadempiente rispetto a **ulteriori adempimenti** sanzionati in tal senso.

Pertanto, una società composta da **almeno 2 soci** per cui sono stati gestiti correttamente gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza non subirà sospensione, mentre un' **azienda individuale** - non tenuta ad alcun adempimento - si troverà con la saracinesca temporaneamente abbassata.

Come è possibile **evitare la sospensione** dell'attività imprenditoriale? Sicuramente rispettando gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro, ma anche mediante alcuni accorgimenti in relazione alla corretta gestione documentale connessa agli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/2008. Si fornisce di seguito una breve **check list di riferimento** : DVR munito di data certa o, in caso di più sedi operative, frontespizio dello stesso (corredato di firme e data certa); documentazione attestante l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, corredata di nomina a RSPP esterno (ex art.32, D. Lgs. 81/08), interno o RSPP datore di lavoro (allegato attestato frequenza corso di formazione ex art.34, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 21.12.2011); manuale d'uso delle attrezzature di lavoro, da cui si evinca che i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo non sono stati modificati o rimossi; piano di emergenza ed evacuazione (PEE) obbligatorio ex art. 43, D.Lgs. 81/2008 per le aziende con 10 o più dipendenti e per quelle che svolgono attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011; POS, obbligatorio nei cantieri di lavoro temporaneo; ricevuta di consegna DPI anti caduta ai lavoratori che svolgono attività in quota oltre i 2 metri da terra, ove non siano presenti misure di protezione collettiva; notifica preventiva agli organi di vigilanza di lavori che possono comportare un rischio connesso all'amianto; elenco provvedimenti preventivi adottati per l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche; dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; registro delle attività di addestramento (obbligatorio dal 21.12.2021 ex L. 215/2021), previsto per le attività con obbligo di esercitazione pratica.